



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 555 DEL 18/07/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 (ANNI TRE) TRAMITE AVVIO DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili" ed in particolare gli artt. 12, 16 e 40 che prevedono il diritto all'educazione ed all'istruzione dei bambini diversamente abili certificati, disciplinandone l'integrazione scolastica e definendo il ruolo del Comune;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che all'art. 139 trasferiva, tra l'altro, alle Province per quanto attiene alle scuole superiori e ai Comuni per le scuole di grado inferiore "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio";

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita" ed in particolare gli artt. 3, 5 ed 8 che includono fra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative anche i sussidi e i servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap, prevedendo che gli interventi vengano attivati nel quadro degli accordi di programma stipulati fra Enti Locali, organi scolastici ed Aziende Unità Sanitarie Locali e che gli Enti Locali esercitino le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del richiamato D. Lgs n. 112/98;

VISTA la comunicazione pervenuta con nota prot. PEC. n. 0026199/2016 indirizzata al Presidente della Provincia di Rimini e a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia, con la quale i Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II grado della Provincia di Rimini comunicavano la loro non disponibilità all'affidamento del servizio di supporto educativo assistenziale rivolto agli alunni disabili chiedendo contestualmente ai Comuni di procedere autonomamente tramite l'indizione di gare a partire già dal 01/01/2017;

DATO ATTO che tale comunicazione non è invece pervenuta dai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Regione Marche, per i quali pertanto si continuerà a procedere tramite erogazione di contributi;

VISTA la successiva comunicazione pervenuta con nota prot. PEC n. 0037581 del 11/10/2016 con la quale il Comitato di Distretto n. 2 dell'Azienda USL della Romagna – Ambito Territoriale di Rimini Sud ribadiva l'impegno da parte dei Comuni della Provincia di Rimini di garantire l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dei soggetti gestori del servizio di supporto educativo scolastico a partire dall'a.s. 2017/2018;

DATO ATTO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è intenzione dei Responsabili dei Servizi Pubblica Istruzione dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano procedere tramite indizione di una procedura di gara condotta attraverso la CUC (Centrale Unica di Committenza) dei Comuni di Cattolica, Misano

Adriatico e San Giovanni in Marignano istituita ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 comma 3 bis, come modificato dall'art. 23 e come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 66 del 24/06/2014, convertito in legge n. 89 del 24/06/2014;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA), ovvero ad altre forme di mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (Intercent-er);

VISTO l'art. 328 dell'ex DPR 207/2010 il quale prevede l'obbligo generalizzato di ricorrere al ME.PA o agli altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi in economia, di importo inferiore alla soglia comunitaria e il successivo art. 1 del D.L. n. 52/2012, il quale ha esteso tale obbligo a tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 dell'ex DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);

DATO ATTO che, a seguito di una verifica effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), risulta attivo il Bando "*Servizi Sociali*", al cui interno compare la voce "*Gestione dei servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento al lavoro*", dove sono ricompresi anche i "*Servizi di sostegno e/o assistenza sociale e/o educativa nell'ambito di strutture educative e/o scolastiche*" affini alla tipologia di servizio che si deve affidare;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste per la gestione del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 frequentanti le Scuole secondarie superiori, si rende necessario ricorrere alla individuazione di un soggetto specializzato mediante definizione di apposito contratto di servizio avente i seguenti elementi caratterizzanti, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.E.L.L. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come di seguito elencati;

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La finalità che si intende perseguire è quella di soddisfare l'esigenza di sostenere i processi di inserimento e di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le Scuole Secondarie di II grado, favorendone la permanenza e la frequenza scolastica;

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e frequentanti le Scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre);

#### **FORMA DEL CONTRATTO**

L'affidamento della gestione del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati sarà conclusa tramite la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento Modello D) – Allegato 4 “Contratto d'Appalto per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati frequentanti le scuole secondarie di II grado - aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020”, oggetto di approvazione della presente determinazione;

## **CLAUSOLE ESSENZIALI**

In riferimento alle clausole essenziali del contratto, si richiama interamente il contenuto degli atti di gara che, con la presente determinazione, si vanno ad approvare;

## **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

La scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto, si ritiene necessario cercare di ottenere la migliore qualità del servizio in relazione al suo costo complessivo, sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'Allegata “Lettera d'invito agli operatori economici”;

VISTA la documentazione relativa alla procedura negoziata in parola, allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:

- Lettera d'invito;
- Allegato 1 – Modello A) “Dichiarazione dei requisiti per l'ammissione alla procedura” e relativi sotto modelli (allegati A1 e A2);
- Allegato 2 – Modello B) “Capitolato speciale d'appalto”;
- Allegato 3 – Modello C) “Offerta economica”;
- Allegato 4 – Modello D) “Schema contratto d'appalto”;
- Allegato 5 – Modello E) “Patto d'integrità”;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano procederà, conseguentemente all'esecutività delle determinazioni dirigenziali a contrarre adottate dai Responsabili dei Servizi Pubblica Istruzione dei tre Comuni interessati, ad avviare una procedura telematica per l'acquisizione del servizio in essere, mediante pubblicazione di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) sul Bando “*Servizi Sociali*”, alla voce “*Gestione dei servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento al lavoro*”, con la quale saranno individuati n. 5 operatori economici con sede delle attività nella Regione Emilia-Romagna ed in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, invitandoli a partecipare alla procedura negoziata presentando apposita offerta;

PRECISATO che l'importo dell'appalto a base d'asta in oggetto ha un valore inferiore alla soglia comunitaria, ed è stimato in complessivi Euro 525.000,00 (IVA esclusa) per tutti e tre i Comuni e per l'intera durata di gestione del servizio (anni tre), salvo ribassi d'asta, spesa conteggiata prendendo a riferimento un fabbisogno orario complessivo sui tre Comuni pari a 26.475 ore, monte ore che potrà tuttavia subire variazioni e che sarà

correttamente quantificato da ogni Comune solo a seguito dei rispettivi Tavoli tecnici comunali che si terranno entro il mese di agosto 2017;

DATO ATTO che la spesa presunta del servizio a carico del Comune di Cattolica è quantificabile in complessivi Euro 176.000,00 (IVA esclusa) somma che troverà copertura sui capitoli 2639.000, 2639.001 e 2650.006 del Bilancio 2017 e pluriennale in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi Educativi e Politiche Giovanili” ;

RITENUTO infine di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la copertura dei costi per la gestione del servizio in oggetto, successivamente alla conclusione della procedura di aggiudicazione dell'appalto e nella misura del prezzo definitivo di aggiudicazione dello stesso;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 50/2016 e ss. mm.;

#### D E T E R M I N A

- 1) - di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) - di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano l'avvio della procedura negoziata mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la selezione di un soggetto qualificato a cui affidare la gestione del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano frequentanti le Scuole secondarie superiori della provincia di Rimini – aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre);
- 3) - di approvare la lettera d'invito agli operatori economici e tutti i relativi allegati: Allegato 1 – Modello A) “Dichiarazione dei requisiti per l'ammissione alla procedura” e relativi sotto modelli (allegati A1 e A2) - Allegato 2 – Modello B) “Capitolato speciale d'appalto” - Allegato 3 – Modello C) “Offerta economica” - Allegato 4 – Modello D) “Schema contratto d'appalto” - Allegato 5 – Modello E) “Patto d'integrità”, tutti documenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della stessa e che con la medesima si approvano;
- 4) - di dare atto che l'importo a base d'asta complessivo per i tre Comuni, provvisoriamente previsto, ammonta ad Euro 525.000,00 (IVA esclusa) per l'intera durata di gestione del servizio (anni tre), salvo ribassi d'asta e che la spesa presunta del servizio a carico del Comune di Cattolica è quantificabile in complessivi Euro 176.000,00 (IVA esclusa) somma che troverà copertura sui capitoli 2639.000,

2639.001 e 2650.006 del Bilancio 2017 e pluriennale in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi Educativi e Politiche Giovanili”, che presentano la necessaria copertura finanziaria;

- 5) - di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la copertura dei costi di gestione del servizio in oggetto, a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione dell'appalto e nella misura del prezzo definitivo di aggiudicazione dello stesso;
- 6) - di demandare all'Ufficio 4.6 “Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Ufficio Contratti” la richiesta del codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'assunzione dell'impegno di spesa e gli adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto all'ANAC in qualità di stazione appaltante;
- 7) - di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 8) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi Educativi e Politiche Giovanili” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Centrale Unica Di Committenza

Ufficio Coordinamento Servizi Educativi

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 18/07/2017

Firmato

*Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



## COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

P.IVA

00343840401

<http://www.cattolica.net>

email:[info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)



### **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA** **tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e** **S.Giovanni in Marignano**

SETTORE 4: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
(C.U.C.)  
UFFICIO CONTRATTI

**BANDIERA**  
**BLU**  
**D'EUROPA**

*Documento con firma digitale*

Cattolica,

Spett. Le Ditta

***Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Cattolica – Misano Adriatico – San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini. - aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre).***

***Invito a procedura negoziata mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).***

La Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano ed avente il Comune di Cattolica quale Comune Capofila

Con la presente

**invita**

l'operatore economico in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente conosciute e accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella presente lettera d'invito e nel Capitolato speciale d'appalto.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che non si procederà alla suddivisione in lotti funzionali, in quanto si ritiene necessario assicurare alle Istituzioni Scolastiche coinvolte una unicità di intervento educativo-didattico.

### **1a. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

(gara condotta come centrale unica di committenza per conto di amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016)

Denominazione: **Centrale Unica di Committenza** tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, istituita ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 comma 3bis, come modificato dall'art.23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 66 del 24/06/2014, convertito in legge n. 89 del 24/06/2014;

Indirizzo CUC: Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN)

Posta Elettronica Certificata della CUC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

Telefono: 0541/966672

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Dott.ssa Claudia Rufer

Punti di contatto della CUC: Ufficio Contratti: [coppolapatrizia@cattolica.net](mailto:coppolapatrizia@cattolica.net); [bertidaniela@cattolica.net](mailto:bertidaniela@cattolica.net)

C.F. e Partita IVA 00343840401 – Piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN)

Tel. 0541/966672 – Fax 0541/966793

Sito internet: <http://www.cattolica.net>

PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

### **1.b AMMINISTRAZIONI PER CONTO DELLE QUALI SI INDICE LA PROCEDURA**

Denominazione: Comune di Cattolica – Comune di Misano Adriatico – Comune di San Giovanni in Marignano.

**2. TIPO DI APPALTO:** Appalto di servizi sociali. Trattasi di servizi di cui all'Allegato IX D.Lgs. 50/2016.

**3. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA:** CIG n. ....

**4. PROCEDURA DI GARA:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

**5. CODICE CPV** 85312120-6

**6. PROCEDURA DI GARA:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

**7. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** .....

**8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA:** D.ssa Claudia M. RUFER - e-mail: [rufierclaudia@cattolica.net](mailto:rufierclaudia@cattolica.net)

**9. DURATA DELL'APPALTO:** Il servizio viene affidato per anni scolastici tre e precisamente: aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 indicativamente dal 02/10/2017 al 30/06/2020. Le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione dei contratti.



**10. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:** Il prezzo orario è di € 19,83 oltre IVA di legge. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 525.000,00= IVA esclusa. Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalti di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008.

**11. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:** Scuole Secondarie Superiori di II grado della Provincia di Rimini. Le prestazioni di supporto educativo-assistenziale dovranno essere erogate nelle sedi scolastiche di frequenza degli alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 e residenti nei tre Comuni sopra indicati e all'esterno delle sedi scolastiche in occasione di uscite didattiche e/o visite guidate.

## **12. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Ogni evento impeditivo alla consegna, realizzazione o completamento dei servizi oggetto di affidamento produrrà conseguenze sull'aggiudicazione e sulle attività dell'Appaltatore.

Qualora dovessero manifestarsi ragioni di pubblico interesse, circostanze speciali o cause di forza maggiore tra cui sono compresi i provvedimenti emessi dalla competente Autorità nei confronti dell'Amministrazione, nel corso della procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione con consegna dei servizi in via d'urgenza in pendenza della stipula dei contratti d'appalto o dopo la loro formale sottoscrizione, valgono le seguenti prescrizioni:

- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi nel corso della procedura di gara non si procederà all'affidamento dei servizi, trattandosi di gara la cui natura non obbliga l'Amministrazione nei confronti dei concorrenti;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi ad avvenuta consegna in via d'urgenza dei servizi, non si procederà alla stipulazione dei contratti. In tal caso saranno riconosciuti all'appaltatore unicamente i compensi per le attività o servizi già eseguiti o predisposti, senza diritto a maggiori oneri o indennizzi per attività non espletate;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi dopo la stipulazione dei contratti o qualora le sospensioni dei servizi, una o più di una, dovessero raggiungere la durata complessiva di sei mesi, si procederà allo scioglimento dei contratti con recesso delle Amministrazioni.

**13. OGGETTO DELL'APPALTO:** L'affidamento ha per oggetto il servizio di integrazione scolastica per gli alunni disabili certificati frequentanti le Scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini e residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

## **14. SUBAPPALTO**

E' fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto della presente procedura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dei contratti e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo i maggiori danni accertati.

**15. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:** La titolarità del servizio di integrazione scolastica agli alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 è del Comune di residenza dell'alunno.

Il servizio viene gestito rispettivamente:

dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica

dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico;

dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano.

L'abbinamento fra alunno ed educatore viene effettuata dal Coordinatore del Servizio tenuto conto dei seguenti criteri:

- Caratteristiche dell'alunno;
- Continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni (es. difficoltà di relazione assistente/alunno, stanchezza dell'assistente);
- Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente;
- Selezione attenta del personale da parte dell'Impresa.

### **15.1 FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

Obiettivi specifici del servizio sono:

- sostenere i processi di inserimento e di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, favorendone la permanenza e la frequenza scolastica;
- contribuire nel sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- garantire rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità;
- perseguire una programmazione coordinata e condivisa con le Istituzioni Scolastiche e con i Servizi socio sanitari dell' AUSL Romagna attraverso la collaborazione interprofessionale;
- garantire per ogni alunno la cogestione ed attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- integrare i ruoli professionali scolastici ed extra scolastici attraverso un costante lavoro di equipe nell'attività di Programmazione, Gestione e Verifica dei progetti educativi;
- attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili (materiale didattico e strumentale, ausili, etc...) per favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- sostenere l'autonomia personale, l'integrazione nel gruppo classe, la relazione e il supporto alla costruzione dell'identità dell'alunno;
- garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di un Coordinatore dell'Attività di Supporto Educativo-Assistenziale.

### **15.2 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE**

Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno svolgersi attraverso l'attuazione dei progetti educativi individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e delle competenze dello studente e, più precisamente:

- ✓ all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o il potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione;
- ✓ allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali;

- ✓ allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione, dell'apprendimento di concetti e regole, della risoluzione di problemi.

### **15.3 LUOGHI OVE SI SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI**

Le prestazioni di supporto educativo-assistenziale dovranno essere erogate nelle Scuole Secondarie di II° grado, sedi scolastiche di frequenza degli studenti *diversamente abili* certificati ai sensi della L. 104/92 e residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Il servizio potrà essere svolto anche all'esterno della scuola, in occasione di uscite didattiche e visite guidate.

### **15.4 MONTE ORE STIMATO**

Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. Il monte ore complessivo per il periodo 01/10/2017 - 30/06/2020 è stimato **presuntivamente in 26475 ore** così ripartite:

- n. **8730** ore, di cui **360** ore di programmazione da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti e per incontri di verifica/coordinationamento con l'Ente appaltante, per gli alunni disabili residenti nel Comune di Misano Adriatico;
- n. **8865** ore, di cui **360** ore di programmazione da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti e per incontri di verifica/coordinationamento con l'Ente appaltante, per gli alunni residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano;
- n. **8880** ore, di cui **360** ore di programmazione da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti e per incontri di verifica/coordinationamento con l'Ente appaltante per gli alunni residenti nel Comune di Cattolica.

#### **Nota bene:**

Il monte ore, stimato in via presuntiva, non costituisce impegno per l'Amministrazione aggiudicatrice. Il suddetto monte ore può subire variazioni e l'impresa aggiudicataria è vincolata al numero di ore effettivamente richieste dalle rispettive Amministrazioni comunali.

Le Amministrazioni comunali, pertanto, si riservano la facoltà, nel periodo di durata dell'appalto e previa comunicazione in relazione alla programmazione, di variare il monte ore come sopra previsto in diminuzione o in aumento fino ad un massimo del 20% di quello del monte ore complessivo, sulla base degli interventi educativi assistenziali realmente attivati e delle verifiche in itinere.

### **16. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE**

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Appalto.

### **17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MePA e di quelli di seguito specificati:

#### **a) Requisiti generali**

a1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente: l'assenza delle condizioni

preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 455/2000.

a2) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

**b) Requisiti di idoneità professionale:**

b1) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) per l'espletamento del servizio di cui trattasi. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con le relative motivazioni e copia dell'atto costitutivo e dello statuto in copia conforme all'originale dai quali si possano evincere inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo;

b2) se Cooperativa o Consorzi di Cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004;

**c) Requisiti di carattere economico-finanziario**

c1) possesso di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti solidità finanziaria. Tali referenze bancarie, in originale, diranno esplicitamente che *“L'impresa concorrente, (ovvero le singole imprese in caso di R.T.I.o Consorzio), ha/hanno sempre fatto fronte ai suoi/propri impegni con regolarità e puntualità e che – da quanto risulta – è in possesso della capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio in oggetto”*. Non sono ammesse affermazioni generiche prive di elementi che comprovino l'effettiva capacità dell'impresa di assumere impegni finanziari almeno corrispondenti all'importo dell'appalto;

c2) dichiarazione che il **fatturato globale d'impresa** relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti (2014-2015-2016) non sia inferiore ad Euro 120.000,00 IVA esclusa.

Nel caso di R.T.I. o Consorzio il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario (costituito o non ancora costituito).

Il fatturato è richiesto a prova della solidità dei partecipanti alla gara per garantire un corretto svolgimento del servizio.

**d) Requisiti di carattere tecnico-professionale**

d1) aver svolto con buon esito, nel periodo dal 01.09.2013 al 30.06.2016, servizi analoghi a quello oggetto della gara, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi oggetto di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

*Si invitano le concorrenti ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei suddetti servizi al fine di accelerare l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti speciali in sede di aggiudicazione.*

In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso.

## **18. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

Il concorrente deve inviare, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePA, pena la NON ammissione alla gara, tutta la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica ed in particolare:

### **A) “Documentazione amministrativa” ;**

- B) “Offerta tecnica”;
- C) “Offerta economica.

**A) “Documentazione amministrativa”:**

Il concorrente deve inviare, tramite la piattaforma MePA, la documentazione di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:

- **Copia della presente lettera d'invito** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante per accettazione:

- **Dichiarazione sostitutiva** sia di certificazione che di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale **redatta in conformità al Modello A)** allegato alla lettera d'invito (Allegato 1);

- **Domanda di partecipazione alla procedura di RdO** (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni richieste all'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda (come da modulo A – Allegato 1 alla lettera d'invito) deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016;

- **Ricevuta del contributo AVCP** attestante il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della somma di **€ 70,00** (settanta/00). Tale contribuzione è condizione di ammissibilità alla procedura. Al fine di effettuare il versamento è necessario indicare il seguente numero identificativo della procedura (CIG):.....

A partire dal 1° maggio 2010 per eseguire il pagamento, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato scannerizzato all'offerta.

- **Copia del capitolato speciale** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione (Allegato 2);
- **Copia dello schema del contratto d'appalto** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione (Allegato 4);
- **Patto di integrità** (Allegato 5), sottoscritto digitalmente, con il quale la Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere un comportamento lecito ed eticamente corretto per rafforzare l'integrità nella contrattazione pubblica mediante il contrasto alla corruzione;
- **Originale della garanzia provvisoria** di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo del presente affidamento (IVA esclusa), e quindi pari a € **10.500,00** (diecimilacinquecento/00), in conformità a quanto previsto nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà allegare le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore economico ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La stessa dovrà essere, inoltre, corredata, a pena di esclusione, **dall'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva**, in conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, dando atto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo che la stessa viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; ai non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

**N.B. Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile disporre dell'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore**, le ditte dovranno inserire nel sistema la **scansione** della documentazione originale cartacea, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

- **copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante.**

**L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.**

Possono formare oggetto di avvalimento nella presente procedura i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 17 della presente lettera d'invito.

Ai fini dell'avvalimento il concorrente deve presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'identità dell'ausiliario;
- b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara, sia in proprio, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con il concorrente (sia esso il raggruppamento temporaneo, il consorzio, un rapporto di subappalto, ecc), né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e indica esplicitamente i suddetti requisiti e risorse;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, purché in possesso dei requisiti soggettivi.

## **B) Offerta Tecnica**

L'offerta tecnica è costituita da un progetto di gestione che preveda lo svolgimento delle attività contenute nel Capitolato Speciale e dovrà essere redatto secondo le indicazioni e modalità di cui al successivo articolo 19 a) della presente lettera d'invito.

La proposta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio il suddetto documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento. La documentazione non sottoscritta non sarà pertanto valutata. Si precisa altresì che:

- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dei Comuni committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizioni di variazione di prezzo.

In ordine all'accesso agli atti previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente ha la facoltà – purché ne precisi i motivi – di indicare quali eventuali parti del “progetto di gestione” costituiscano segreti tecnici. L'esercizio di questa facoltà ha natura di motivata opposizione alla (eventuale) richiesta di accesso agli atti di gara sicché, per semplificare l'iter, si intende così adempiuto l'obbligo di notifica ai contro interessati da parte del Committente: di conseguenza, il concorrente che non intende esercitare questa facoltà si priva della possibilità di esercitarla, per decorrenza dei termini, nella fase successiva alla aggiudicazione qualora pervenisse richiesta di accesso agli atti.

## **C) Offerta economica**

Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica predisposta secondo il modello C) di Offerta Economica (Allegato 3 alla presente lettera d'invito), in cui dovrà essere specificato il prezzo orario offerto, in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta fissato in € 19,83 al netto dell'IVA con indicazione del regime IVA applicato. Nella procedura sarà utilizzata la funzione MePA "LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA" (INTERDIPENDENTE).

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti costituenti il predetto raggruppamento o consorzio. Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2. L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. Le dichiarazioni previste nella presente lettera d'invito dovranno essere corredate da copia scannerizzata e leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante.

Si precisa che:

- nella formulazione dell'offerta la concorrente deve aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio;
- il prezzo offerto per il servizio si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, ivi compreso il costo di tutto il personale necessario alla realizzazione dell'attività;
- la concorrente dovrà espressamente quantificare gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale.

## 19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, tenendo conto degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi per un totale di 100 punti, mentre il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

### A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

#### Elementi relativi alla qualità del servizio (MAX 70 punti):

Tenendo conto di tutte le prescrizioni relative all'area in cui si articola il servizio, delle caratteristiche e delle professionalità che devono essere impiegate così come specificato nella presente lettera d'invito, nel Capitolato d'Appalto e negli altri allegati, dovrà essere predisposto, a pena di esclusione, un progetto tecnico che la ditta nell'esecuzione dell'appalto si impegna a realizzare.

L'elaborato progettuale non dovrà superare le 25 pagine di lunghezza così ripartite (formato A4 – carattere Arial 12 interlinea "singola"). Le pagine successive non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione e si considereranno come non presenti.

Per l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi ogni componente della Commissione di gara attribuirà al singolo indicatore un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata.



Il punteggio sarà attribuito moltiplicando la **media** dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

Grado di giudizio attribuito dalla Commissione giudicatrice	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,0

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori e criteri

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Incidenza 70 punti così distribuiti
<b>A</b>	<b>Piano di gestione del servizio:</b> gestione dei processi di servizio con particolare riguardo per: reclutamento del personale, inserimento nel ruolo, gestione sostituzioni, gestione delle performance individuali e di gruppo, gestione dell'interfaccia con gli utenti <b>Max 20 pagine</b>	<b>Punteggio massimo assegnabile punti n. 60 così ripartiti:</b>
<b>A1</b>	<b>Riferimenti generali:</b> qualità della proposta in termini di agevole individuazione dei valori proposti, dell'approccio dell'intervento e dell'impostazione del servizio	Max punti 9
<b>A2</b>	<b>Progetto organizzativo:</b> adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare il livello delle prestazioni per l'integrazione degli alunni portatori di handicap. In particolare saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: modalità di programmazione e gestione del servizio; articolazione organizzativa; qualità professionale del team degli operatori e appropriatezza degli interventi	Max punti 24
<b>A3</b>	<b>Continuità e regolarità del servizio.</b> Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare la tempestività di adozione delle soluzioni necessarie per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze. Le proposte saranno valutate con particolare riferimento alla possibilità di garantire la reperibilità e l'attivazione quotidianamente; minimizzare i tempi di risposta; ottimizzare l'impiego delle	Max punti 9

	risorse umane	
<b>A4</b>	<b>Continuità e azioni di raccordo.</b> Adeguatezza delle soluzioni proposte per favorire le relazioni. In particolare sarà valutata l'adeguatezza delle azioni proposte e finalizzate a favorire: la continuità nella relazione studente-educatore con particolare riguardo alla fidelizzazione degli operatori educativo-assistenziali; il raccordo con le Istituzioni e i soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap	Max punti 9
<b>A5</b>	<b>Monitoraggio del servizio.</b> Le attività monitoraggio del servizio saranno valutate in riferimento al programma di controllo della qualità degli esiti rispetto agli obiettivi del progetto di integrazione scolastica individualizzato; alla continuità del monitoraggio e alla regolarità delle verifiche degli interventi individuali; agli strumenti di osservazione, documentazione e valutazione del funzionamento del servizio in riferimento alle finalità del controllo del processo dell'attività	Max punti 9
<b>PIANO DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE</b>		
<b>B</b>	gestione dei processi di aggiornamento professionale del personale e di elevazione della qualità del lavoro <b>max 5 pagine</b>	<b>Max 10 Punti</b>
<b>B1</b>	Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto alla finalità di elevare lo standard professionale, la sicurezza del personale	Max punti 5
<b>B2</b>	Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto alla finalità di elevare il clima organizzativo	Max punti 5

## **B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (max punti 30)**

Si precisa che i punteggi saranno attribuiti automaticamente dal sistema applicando la formula di cui al punto IIb dell'allegato P nonché all'art. 286 dell'ex Regolamento attuativo del Codice dei Contratti (ex DPR 2017 del 5/10/2010) e nel documento “*Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa*” mediante il cd. *metodo dell'interpolazione lineare* tra la migliore offerta presentata (a cui è attribuito il punteggio massimo) e la peggiore offerta ammissibile (a cui è attribuito punteggio pari a zero) così come previsto nelle formule della piattaforma di e-procurement “Acquisti in rete”- Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni, applicando la seguente formula:

**Valori al rialzo (in funzione del ribasso)  $Pe_{max} \times \frac{R}{R_{max}}$**

dove:

PE max è il massimo punteggio attribuibile

R il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta/prezzo (valore) offerto dal concorrente

R max il ribasso percentuale più elevato (prezzo più basso) tra quelli offerti in gara

## **20. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016.

### **Prima Fase**

In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MePA, nel giorno..... alle ore .... la Commissione procederà all'avvio delle attività.

Le ulteriori sedute pubbliche verranno successivamente comunicate ai partecipanti di volta in volta attraverso la piattaforma MePA.

Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero i soggetti dagli stessi delegati.

Le sedute pubbliche avranno inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.

Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura o di rinviare la data fissata per l'apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente aggiudicataria.

I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

1. quanto al requisito di cui all'art.17 lett. c2) [fatturato globale] della presente lettera d'invito, mediante autocertificazione, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, relativa al periodo considerato;

2. quanto al requisito di cui all'art.17 lett. d1), attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

### **Seconda Fase**

Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione, procede all'apertura della -"Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione, secondo quanto sopra indicato, dei punteggi parziali ivi indicati.

### **Terza fase**

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, in seduta pubblica, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti e procedere all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi a tale fase. La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale MePA.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria, sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica, e alla conseguente aggiudicazione provvisoria salvo verifica di offerte anomale. Il servizio sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica). In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto **il maggior punteggio sull'offerta tecnica**. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di:

- non procedere all'aggiudicazione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute;

- non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte pervenute.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria. Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di procedura, si procederà ad affidare il servizio all'impresa che segue.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio, su tutti i concorrenti partecipanti alla procedura, gli opportuni accertamenti relativi alle cause di esclusione auto dichiarate, mentre obbligatoriamente procede nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla procedura, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla medesima o della decadenza dell'aggiudicazione provvisoria, con riserva, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge.

L'aggiudicazione provvisoria sarà rideterminata a favore dell'impresa che segue in graduatoria. La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali nei confronti della nuova aggiudicataria.

## **21. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni relative agli elementi di valutazione di cui all'art. 97 – comma 4 – del D. Lgs. 50/2016.

## **22. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Nei limiti previsti dall'art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono ritenute sanabili quelle dichiarazioni che non consentono alla Stazione Appaltante di ricostruire l'espressione di volontà dei concorrenti e propriamente la mancata presentazione rispettivamente:

- a) del modello di dichiarazione di cui all'Allegato 1 della presente lettera d'invito;
- b) la mancanza dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria e di quelli di ordine generale;
- c) l'elaborato progettuale;
- d) la mancata costituzione del deposito cauzionale provvisorio.

### **23. RICHIESTA DI CHIARIMENTI AVENTI NATURA TECNICA**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i chiarimenti possono essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP tramite piattaforma MePA entro e non oltre il giorno ----- ore 10:00. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti tramite diversa modalità o successivamente al termine indicato

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma MEPA stessa.

### **24. STIPULA DEL CONTRATTO**

L'ufficio contratti/CUC del Comune di Cattolica, successivamente alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a comunicare i tempi per la sottoscrizione dei contratti di appalto (che saranno conclusi in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica con firma digitale) con ciascuna Amministrazione per conto della quale la Centrale Unica di Committenza opera: Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico e Comune di San Giovanni in Marignano.

E' prevista la possibilità di esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more di stipulazione del contratto.

Alla stipula del contratto l'aggiudicatario è obbligato a presentare una cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e polizza assicurativa così come descritta all'art. 9 lett. C) del Capitolato Speciale d'appalto.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture ai sensi dell'art. 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **25. PATTO DI INTEGRITÀ/PROTOCOLLI DI LEGALITÀ'**

La ditta aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013

(sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato da ciascun Comune committente e consultabile sui siti dei Comuni stessi.

## **26. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'aggiudicataria si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, tra i quali quello di comunicare il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge.

## **27. CONTROVERSIE**

In caso di controversie la competenza è devoluta al Foro di Rimini.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Aggiudicatrice. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si informa che Responsabili Unici del Procedimento sono:

- per il Comune di Cattolica il Dott. Francesco Rinaldini – Dirigente del Settore 3 – email: [rinaldinifrancesco@cattolica.net](mailto:rinaldinifrancesco@cattolica.net);
- per il Comune di Misano Adriatico il Dott. Biagio Belmonte – Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili – email: [b.belmonte@comune.misano-adriatico.rn.it](mailto:b.belmonte@comune.misano-adriatico.rn.it);
- per il Comune di San Giovanni in Marignano: il Sig. Claudio Battazza – Responsabile dell'Area 1 Servizi alla Persona – email: [cbattazza@marignano.net](mailto:cbattazza@marignano.net).

Eventuali informazioni relative alla procedura di gara, potranno essere richieste all'Ufficio Contratti CUC del Comune di Cattolica – P.zza Roosevelt n. 5, 47841 Cattolica – tel. 0541/966672 – email: [coppolapatrizia@cattolica.net](mailto:coppolapatrizia@cattolica.net) – [bertidaniela@cattolica.net](mailto:bertidaniela@cattolica.net)

Per chiarimenti di natura sostanziale è possibile contattare:

- l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica – tel. 0541/966564 – email: [bartoluccibarbara@cattolica.net](mailto:bartoluccibarbara@cattolica.net) – [rinaldinifrancesco@cattolica.net](mailto:rinaldinifrancesco@cattolica.net);
- l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico – tel. 0541/618461 – email: [b.belmonte@comune.misano-adriatico.rn.it](mailto:b.belmonte@comune.misano-adriatico.rn.it);
- l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano – tel. 0541/828157 – email: [gtirincanti@marignano.net](mailto:gtirincanti@marignano.net)

**Per quanto non contemplato nella presente lettera d'invito si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato d'Appalto e nello schema di contratto.**

**Allegati (parti integranti della presente lettera d'invito):**

Modello A - “Dichiarazione dei requisiti per l'ammissione alla procedura negoziata” e relativi sotto modelli (Modelli A1 e A2) – (Allegato 1)

Modello B - “Capitolato Speciale d'appalto” (Allegato 2)

Modello C - "Offerta Economica" (Allegato 3)  
Modello D - "Schema contratto d'appalto" (Allegato 4)  
Modello E - "Patto di integrità" (Allegato 5)

**LA RESPONSABILE DELLA C.U.C.**

Dott.ssa Claudia M. Rufer

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA  
**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Cattolica – Misano Adriatico – San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini – aa.ss 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre) – CIG n.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

a titolo di \_\_\_\_\_

dell'operatore economico (**concorrente**)

con sede legale in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

E-mail (PEC) \_\_\_\_\_

E-mail (ordinaria) \_\_\_\_\_

(se diverso) domicilio eletto per le comunicazioni:

Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

E-mail (PEC) \_\_\_\_\_

E-mail (ordinaria) \_\_\_\_\_

P.IVA – Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

Matricola INPS \_\_\_\_\_

Matricola INAIL \_\_\_\_\_

(Se RTI o consorzio)

Mandanti o consorziati / consorziandi

Capogruppo/consorzio



**ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

### **DICHIARA**

- 1 che non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè:
  - 1.1 che non ci sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia" (*comma 2*);
  - 1.2 che non c'è un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 (*comma 2*);
  - 1.3 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente (*comma 4*);
  - 1.4 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi (in materia ambientale, sociale e del lavoro) di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, comma 3 (*comma 5, lettera a*);
  - 1.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo<sup>1</sup> e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (*comma 5, lettera b*);
  - 1.6 di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (*comma 5, lettera c, in cui sono esemplificati alcuni gravi illeciti professionali*);
  - 1.7 di non aver determinato, con la propria partecipazione alla procedura di gara, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile (*comma 5, lettera d*);
  - 1.8 di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara di cui all'art. 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive (*comma 5, lettera e*);
  - 1.9 di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (*comma 5, lettera f*);
  - 1.10 di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere (*comma 5, lettera f-bis*);
  - 1.11 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara (*comma 5, lettera f-ter*);
  - 1.12 che non risulta iscritto nel casellario informatico presso l'Osservatorio per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (*comma 5, lettera g*);
  - 1.13 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*comma 5, lettera h*);
  - 1.14 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*comma 5, lettera i*);
  - 1.15 (*qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 - concussione- e 629 - estorsione - del codice penale aggravati (per connessione ad attività mafiose) ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*) di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (*comma 5, lettera l*);
  - 1.16 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da

<sup>1</sup> Il concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 186 bis del R.D. n. 207/1942 non è causa di esclusione se ricorrono le condizioni indicate ai commi 4 e 5 del medesimo articolo

rendere le offerte imputabili a un unico centro decisionale (*comma 5, lettera m*) e che ricorre quindi una delle seguenti condizioni:  
(*barrare l'opzione che interessa*)

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti:

---

i quali si trovano, rispetto al dichiarante concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente

2 di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

3 (*solo per le Cooperative*)  
di essere iscritto all'Albo delle società cooperative, istituito con DM 23 giugno 2004 al n. \_\_\_\_\_ sezione \_\_\_\_\_;

4 che le persone che rivestono le qualifiche<sup>2</sup> di seguito indicate (*barrare l'opzione che interessa*)

impresa individuale  
titolare e direttore tecnico

società in nome collettivo  
soci e direttore tecnico

società in accomandita semplice  
soci accomandatari e direttore tecnico

altro tipo di società o consorzio  
amministratori con potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza se i soci sono meno di quattro

sono le seguenti (*nota: queste persone devono compilare il successivo Modello A1 mentre, in riferimento a quelle cessate dalla carica, va compilato il Modello A2*):

qualifica \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

persone cessate dalla carica<sup>3</sup> nell'anno antecedente la trasmissione della presente lettera di invito sono:

nome \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_

---

2 Indipendentemente dalla qualifica formale, rileva l'ampiezza del potere di rappresentanza conferito: per cui i requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1) devono essere posseduti anche da (eventuali) procuratori o institori (sentenza 16 ottobre 2013, n. 23 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria).

3 In caso di acquisto di (ramo di) azienda nell'anno antecedente la trasmissione della lettera di invito, si considera anche la carica assunta nell'azienda cedente (sentenza 4 maggio 2012, n. 10 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria); in caso di fusione societaria nell'anno antecedente la trasmissione della lettera di invito, si considera anche la carica assunta presso la società incorporata dal (o fusasi con il) concorrente (sentenza 7 giugno 2012 n. 21 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria).

nome \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_

5 Requisiti di ordine speciale:

5.1 la **capacità economica e finanziaria** della ditta è attestata da almeno due istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (***i due attestati devono essere obbligatoriamente allegati alla dichiarazione***);

5.2 la stessa ditta dichiara, inoltre, che il fatturato globale d'impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti (2014-2015-2016) non è inferiore ad €. 120.000,00=, IVA esclusa;

5.3 in ordine al requisito di **capacità tecnica e professionale<sup>4</sup> dichiara** di aver effettuato, con buon esito, nel periodo dal 01.09.2013 al 30.06.2016 i seguenti servizi identici o analoghi a quelli da appaltare:

Descrizione dell'attività	Committente	Periodo	Importo (al netto dell'iva)	Categoria di utenti

5.4 che eseguirà il contratto

interamente

(se parte del servizio sarà eseguito da altri soggetti qualificati del raggruppamento/consorzio) limitatamente alle seguenti parti: \_\_\_\_\_

-----

5.5  che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi dei seguenti requisiti

-----

-----

posseduti dalla seguente impresa ausiliaria

-----

di allegare la *dichiarazione* dell'impresa ausiliaria sul possesso dei requisiti generali nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

di allegare la *dichiarazione* con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;

<sup>4</sup> In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili) i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso.

di allegare il *contratto* fra l'impresa avvalente-concorrente e quella ausiliaria

6  (*al fine della riduzione della garanzia provvisoria*) di trovarsi nelle seguenti condizioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016

di avere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

8. di essere a conoscenza di tutte le circostanze relative ai luoghi e alle condizioni di esecuzione del contratto.

9. di impiegare, in caso di aggiudicazione, il personale già utilizzato dalla precedente cooperativa nella seguente percentuale.....

10. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella lettera d'invito e nel Capitolato Speciale d'appalto.

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_  
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

**Soggetti che rappresentano legalmente il concorrente  
(e socio unico persona fisica o socio di maggioranza)**

**DICHIARAZIONE**

(art. 80, commi 1 e 3, D.Lgs. 50/2016)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

del concorrente \_\_\_\_\_

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

**DICHIARA**

*(barrare l'opzione che interessa)*

di non aver subito la condanna (con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

di aver subito:

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

---

*(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)*

*Il Dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della  
NON MENZIONE*

**Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica (data della lettera d'invito)**

**DICHIARAZIONE**

(art. 80, commi 1 e 3, D.Lgs. 50/2016)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
del concorrente \_\_\_\_\_

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

**DICHIARA**

che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che:

il/la Sig./ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cessato/a dalla carica di \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

*(barrare l'opzione che interessa)*

non ha subito la condanna (con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e

successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ha subito:

In questo caso sussiste la completa ed effettiva dissociazione del concorrente dalla condotta penalmente sanzionata in quanto:

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

---

*(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)*





## COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>

email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)



### CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e S.Giovanni in Marignano

SETTORE 4: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)  
UFFICIO CONTRATTI

**BANDIERA BLU**

**D'EUROPA**

Modello B

Allegato 2 della lettera d'invito

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20.**

### **ART. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa tramite l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92, frequentanti le scuole superiori statali e paritarie residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano per gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/2020.

2. Il servizio in oggetto impegna un monte ore presunto per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/2020 di n. 26475 ore pari a n. 8825 ore per anno scolastico. L'ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni in aumento e in diminuzione, sulla base di quanto stabilito annualmente in ogni Comune in sede di Tavoli Tecnici per l'Integrazione Scolastica.

### **ART. 2 - Normativa di riferimento**

I servizi sono contemplati CPV 85312120-6 e sono quindi soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

### **ART. 3 - Durata e prezzo di aggiudicazione dell'appalto**

1. La durata dell'appalto è fissata in tre anni scolastici: 2017/18, 2018/19, 2019/2020, a partire dal 2.10.2017 e fino al 30.06.2020.

2. Il prezzo di aggiudicazione dell'appalto è determinato dall'offerta presentata in sede di procedura negoziata e risultata aggiudicataria.

La ditta appaltatrice non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quello pattuito, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

Restano a carico dell'aggiudicataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.

Qualora il servizio oggetto dell'appalto dovesse subire riduzioni, per la contrazione del numero di iscrizioni, l'Amministrazione si riserva di contrattare con la ditta aggiudicataria una corrispondente riduzione del prezzo.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'aggiudicataria per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che essa dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

#### **ART. 4 – Caratteristiche degli operatori e modalità di svolgimento del servizio**

1. Gli operatori educativo-assistenziali impegnati nel servizio sono figure professionali provviste di diploma di laurea in materia attinente ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente e hanno esperienze lavorative qualificate nel campo dell'integrazione degli alunni portatori di handicap di almeno due anni. Inoltre, non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

2. L'azione degli operatori educativo-assistenziali consiste nel supportare l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza "specialistica" agli alunni disabili certificati ex L.104/92, nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla legge 104/92 e dagli eventuali accordi di programma provinciali attuativi della stessa legge e secondo le competenze individuate, in ambito scolastico, dalla Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" del 30 novembre 2001 Prot. n. 3390. E' esclusa l'assistenza di base come definita nella richiamata Nota Ministeriale.

3. Gli operatori educativo assistenziali partecipano alla realizzazione del PEI individualizzato, assistendo l'alunno nella realizzazione delle attività programmate dalla Scuola e secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti curricolari e dall'insegnante di sostegno; partecipano inoltre alle attività di programmazione didattica e alla relazione con i genitori.

4. L'intervento di ciascun operatore educativo-assistenziale è limitato esclusivamente all'alunno cui è assegnato, alle giornate di frequenza scolastica dell'alunno e all'ambito dell'attività scolastica; comprende anche un monte-ore annuo per la partecipazione alle attività di programmazione didattica e relazione con le famiglie. Sono escluse altre attività extrascolastiche.

5. Il servizio è svolto in orario scolastico e di norma presso le scuole statali e paritarie di secondo grado frequentate dagli alunni portatori di handicap residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano.

6. Il servizio potrà essere svolto anche all'esterno della scuola, limitatamente alle occasioni e attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), vale a dire per uscite didattiche, visite guidate.

#### **ART. 5 – Modalità di svolgimento e organizzazione del servizio, obblighi dell'affidatario.**

1. La determinazione e la comunicazione alla Ditta aggiudicataria del monte ore annuale avverrà all'inizio di ogni anno scolastico a seguito della definizione delle esigenze degli alunni portatori di

handicap in sede di Tavolo Tecnico per l'Integrazione Scolastica e sarà suddiviso fra ore frontali e ore di partecipazione alle attività di programmazione didattica. In particolare, entro il mese di agosto di ogni anno il Comune comunica all'appaltatore l'elenco nominativo provvisorio degli alunni portatori di handicap per i quali è stato richiesto l'intervento dell'educatore completo di patologia e scuola frequentata. Entro il 15 di settembre di ogni anno, prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, il Comune comunica all'aggiudicatario l'elenco nominativo definitivo degli alunni cui è stato assegnato l'educatore, il rispettivo numero di ore settimanali, il numero di ore annue per la partecipazione alle attività di programmazione didattica e relazione con le famiglie, la patologia, la scuola frequentata e il Dirigente Scolastico di riferimento.

2. L'aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune, per ciascun alunno e previa approvazione del Dirigente Scolastico, il nominativo dell'operatore educativo-assistenziale assegnato assicurando, di anno in anno, la continuità dell'intervento.

3. Il Dirigente Scolastico e l'AUSL, qualora ravvisino l'inadeguatezza di uno o più educatori, possono richiederne la sostituzione al Comune di Cattolica, Misano A. o San Giovanni in Marignano, i quali, valutate le motivazioni, potranno richiedere all'affidatario di procedere alla sostituzione.

4. La programmazione delle attività potrà subire variazioni in corso d'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di un alunno da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc.).

5. In caso di assenza programmata dal servizio dell'operatore educativo assistenziale, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune e al Dirigente Scolastico competente la data prevista per l'assenza con un anticipo di almeno 2 giornate scolastiche; in caso di assenza imprevista la comunicazione dovrà essere svolta quanto prima. L'affidatario garantisce la continuità del servizio provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente, nel limite di 24 ore utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare, senza oneri aggiuntivi.

6. In caso di assenza programmata da parte dell'alunno il Dirigente Scolastico dovrà avvisare, con un preavviso di almeno 2 giornate scolastiche, l'aggiudicatario e il Comune; in caso di assenza imprevista dell'alunno sarà riconosciuto all'affidatario la prima ora del primo giorno e verrà sospeso il servizio fino al rientro dell'alunno assente: non saranno retribuite altre ore di assistenza, ancorchè prestate e documentate, oltre alla prima. L'educatore potrà recuperare le ore lavorative nelle settimane seguenti qualora richiesto dal Dirigente Scolastico e a condizione che non sia superato il numero di ore settimanale assegnato.

7. In caso di trasferimento dell'alunno ad altra Scuola, l'educatore proseguirà la propria attività – con le stesse modalità e lo stesso monte-ore settimanale – nella nuova Scuola. In caso di termine della frequenza scolastica da parte dell'alunno o di trasferimento in altro Comune della residenza dell'alunno, cessa l'intervento economico del Comune di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano.

8. Nel caso di rientri pomeridiani e di assistenza prestata anche nel momento della refezione, il costo del pasto, eventualmente consumato dall'educatore, non sarà a carico del Comune.

## **ART. 6 - Obblighi dell'affidatario**

1. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'affidatario, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

2. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell'affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.

3. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano ed il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

4. L'appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:

- a. assicurare la continuità nel rapporto alunno/educatore e a motivare le soluzioni di continuità. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b. assicurare la reperibilità del personale entro 24 ore anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi richieste e comunicate dal Comune;
- c. svolgere annualmente – entro il 10 luglio di ogni anno - una sintetica relazione sull'andamento dell'intervento nell'anno scolastico trascorso.
- d. avvalersi esclusivamente di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";

5. In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il gestore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.

6. In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

#### **ART. 7 - Applicazioni contrattuali**

1. L'affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. I Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano sono esonerati espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

3. L'affidatario è tenuto a fornire, su richiesta dei Comuni, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e i requisiti professionali dei soggetti impiegati.

#### **ART.8 - Sicurezza dei lavoratori**

1. L'affidatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'affidatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
3. Poiché la titolarità degli immobili in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara non sono dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, e all'interno degli stessi non svolge la propria attività personale dipendente dagli Enti ma personale dipendente da diverse Aziende e Enti, non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.

### **ART. 9 - Responsabilita' dell'affidatario**

In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà :

#### **A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:**

- comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:
  - 1) nominativo del Coordinatore del Servizio;
  - 2) elenchi nominativi del personale impiegato allegando - anche in copia - per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  - 3) copia della polizza assicurativa.
- L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **B) Con riferimento al rapporto di lavoro:**

1. inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.
2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti delle tre Amministrazioni comunali.
3. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
4. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.
6. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 25 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

#### **C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:**

1. L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.

3. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

4. Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;

- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;

- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

6. L'affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

7. Il numero di utenti da assicurare è dato dal numero degli alunni a cui è assegnato l'operatore educativo-assistenziale, variabile annualmente sulla base delle richieste pervenute dalle singole Istituzioni scolastiche.

8. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d'appalto ed in ogni caso per l'inizio del servizio. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

#### **D) Sicurezza sul luogo di lavoro:**

1. l'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

2. L'affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

3. L'affidatario è tenuto a :

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;

- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;

- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
  - garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
  - comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
  - dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
4. Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti

**E) Ulteriori obblighi:**

5. l'affidatario è tenuto a :

- avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
- comunicare i dati quantitativi del servizio mensilmente;
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.

**ART. 10– Subappalto**

E' fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto della presente procedura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo i maggiori danni accertati.

**ART. 11 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente autorizzata dai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove i RUP lo giudichino opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi :

a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per il Comune notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune.

Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell'andamento della

domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.  
L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

## **ART. 12 - Responsabilità e cauzione**

1. L'affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati ai Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

3. La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

4. Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 24;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

## **ART. 13 - Controlli**

1. L'affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.

2. L'affidatario dovrà comunicare al Comune, prima della firma del contratto, il nominativo del Coordinatore di Servizio ed i relativi recapiti (indirizzo, telefono cellulare, fax, e-mail e PEC), il nominativo del responsabile del trattamento dei dati nonché l'elenco del personale impiegato con i relativi curricula.

3. Il referente di progetto del Comune, o suoi incaricati, potranno svolgere controlli e sopralluoghi nelle Scuole per verificare il regolare svolgimento del servizio.

## **ART. 14 - Inadempienze e penalità**

1. Ad insindacabile giudizio dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, per ogni evento costituente inadempienza e contestato si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, ovvero:

a) mancata presenza dell'operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;



b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;

c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico competente nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;

d) soluzione della continuità nel rapporto educatore/alunno senza motivata e documentata ragione: sanzione da €. 200,00 a €. 500,00 per ogni evento contestato.

#### **ART. 15 - Risoluzione contratto**

1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte delle tre Amministrazioni comunali in caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell'aggiudicatario al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

a) abbandono del contratto, salvo che per forza maggiore;

b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) interruzione non motivata del servizio;

d) impiego di operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.;

f) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 commi 5, 6 del presente capitolato.

3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, le Amministrazioni comunali non compenseranno le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte dei Comuni, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l'applicazione delle penali prescritte.

#### **ART. 16 - Divieto di cessione**

1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

4. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.

5. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

#### **ART. 17 - Corrispettivi**

1. Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all'affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5. Sono considerate ore effettivamente erogate unicamente le ore di servizio prestate nelle giornate e orari previsti, per ciascun alunno, sempre che l'alunno abbia frequentato la scuola.

2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo rispettivamente del Comune di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano con l'applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3.

3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

#### **ART. 18 - Invariabilità dei prezzi**

1. Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'affidatario, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

2. Il prezzo di aggiudicazione non sarà sottoposto a revisione nel corso dei tre anni di vigenza del contratto.

#### **ART. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore.

Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.

### **ART. 20 - Trasparenza**

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **ART. 21 - Trattamento dei dati**

Le informazioni accessibili, al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono i dati anagrafici degli utenti completi di indirizzo di partenza, scuola frequentata e indirizzo di ritorno.

L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

### **ART. 22 - Controversie.**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

Marca da bollo  
da € 16,00

Alla Centrale Unica di Committenza  
(C.U.C.) tra i Comuni di Cattolica  
Misano Adriatico e S.Giovanni in  
Marignano

**OFFERTA ECONOMICA**

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Cattolica – Misano Adriatico – San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini – aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

a titolo di \_\_\_\_\_

dell'operatore economico (**concorrente**)

con sede legale in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

E-mail (PEC) \_\_\_\_\_

E-mail (ordinaria) \_\_\_\_\_

Partita IVA – Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**OFFRE**

per l'espletamento del servizio in oggetto il seguente **prezzo orario in ribasso** rispetto al prezzo orario a base d'asta pari ad **Euro 19,83** IVA esclusa

n.	voce	Prezzo orario in cifre	Prezzo orario in lettere
1	Ribasso offerto (massimo 2 decimali)	_____	_____

**DICHIARA INOLTRE**

1. che il prezzo offerto per il servizio si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, ivi compreso il costo di tutto il personale necessario alla realizzazione dell'attività;

2. di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte ai sensi dell'art. 1329 c.c.;

3. che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente connessi all'attività di impresa e già inclusi nell'offerta, sono pari ad €. \_\_\_\_\_/\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

---

*Firmato digitalmente*

Avvertenza: in caso di discordanza tra il prezzo e la percentuale di ribasso, prevale il prezzo. In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e il prezzo scritto in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Amministrazione comunale.

Reg. int. n.

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**Provincia di Rimini**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI  
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI NEL  
COMUNE DI \_\_\_\_\_ E FREQUENTANTI LE SCUOLE  
SECONDARIE DI II GRADO – AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 –  
2019/2020 - CIG**

L'anno duemiladiciassette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale, con la presente  
scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/P. IVA n.  
\_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, il  
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede  
di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad  
oggetto materie di competenza del settore, ai sensi di \_\_\_\_\_

E

la ditta ..... con sede  
in ..... Via .....  
C.F.:....., nella persona del suo Presidente e legale  
rappresentante Sig. .... nato a  
..... il .....e residente in  
..... Via ..... legittimato alla  
stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo  
Statuto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n..... del ..... veniva avviata la procedura per la selezione del soggetto qualificato cui affidare la gestione del servizio di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di \_\_\_\_\_ e frequentanti le Scuole Secondarie di II grado;
- che con determinazione dirigenziale n. .... del ....., il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla ditta ..... con sede in .....
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche Ente, affida all'Impresa \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto relativo alla gestione del servizio di integrazione scolastica in favore di alunni disabili certificati residenti nel Comune di \_\_\_\_\_ e frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini. L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio alle condizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'appalto (Allegato "A"), nel progetto tecnico presentato in sede di gara (Allegato "B") e nell'offerta economica (Allegato "C").

**ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata per gli aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 a partire dal 02.10.2017 al 30.06.2020 .

Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità, salvo garantire la prestazione oltre la data di scadenza prevista e fino all'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, si precisa che:

a) il Codice identificativo della gara acquisito dalla Centrale Unica di Committenza è il seguente: .....

b) il codice identificativo della gara derivato acquisito dalla Stazione Appaltante è il seguente: .....

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO**

Con il presente contratto si affidano i Servizi di **integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di \_\_\_\_\_, frequentanti le scuole secondarie superiori per un prezzo orario di € \_\_\_\_\_ iva esclusa.**

Il corrispettivo mensile si determina in base al numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori e al costo orario del servizio, come da offerta economica che si allega sotto la lettera "C".

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del Servizio, in quanto, nella determinazione dell'offerta, l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti richiamati.

L'appaltatore inoltre, non avrà diritto a nessun compenso in caso di minori quantità ordinate che riducano l'importo stimato del presente contratto fino ad un quinto.

### **ART. 4 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

Obiettivi specifici del servizio sono:

- sostenere i processi di inserimento e di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, favorendone la permanenza e la frequenza



scolastica;

- contribuire nel sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- garantire rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità;
- perseguire una programmazione coordinata e condivisa con le Istituzioni Scolastiche e con i Servizi socio sanitari dell' AUSL Romagna attraverso la collaborazione interprofessionale;
- garantire per ogni alunno la cogestione ed attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- integrare i ruoli professionali scolastici ed extra scolastici attraverso un costante lavoro di equipe nell'attività di Programmazione, Gestione e Verifica dei progetti educativi;
- attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili (materiale didattico e strumentale, ausili, etc...) per favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- sostenere l'autonomia personale, l'integrazione nel gruppo classe, la relazione e il supporto alla costruzione dell'identità dell'alunno;
- garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di un Coordinatore dell'Attività di Supporto Educativo-Assistenziale.

#### **ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno svolgersi attraverso l'attuazione di progetti educativi individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e competenze dell'alunno e più precisamente:

- 1) all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione;
- 2) allo sviluppo delle abilità di rapporto

interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali; 3) allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione, dell'apprendimento di concetti e di regole, della risoluzione dei problemi.

La prestazione di servizio di cui sopra dovrà essere fornita dall'Affidataria in base al progetto di gestione che ha formato oggetto dell'offerta tecnica che si allega sotto la lettera B).

#### **ART. 6 – LUOGHI E RECAPITI DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni di supporto educativo-assistenziale devono essere erogate presso le seguenti Scuole Secondarie Superiori \_\_\_\_\_.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica (ex D.M. 55/2013) con le seguenti indicazioni:

- il riferimento al codice CIG \_\_\_\_\_
- il riferimento alla determinazione di impegno di spesa
- il Codice Univoco dell'ufficio a cui la fattura è destinata (\_\_\_\_\_) e la sua denominazione: \_\_\_\_\_.

La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 è da intendersi a pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA all'aliquota prevista dalla legge. Ogni onere fiscale, eccetto l'IVA, è a carico dell'Appaltatore. Nella fatturazione sarà applicata la normativa contabile, prevista dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23.12.2014 "SPLIT PAYMENT"

L'Ente procederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

#### **ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto

2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, l'Impresa si impegna a darne comunicazione al Comune di \_\_\_\_\_ entro 7 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del Gestore, i signori \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

i quali sono autorizzati ad operare sul conto di seguito indicato.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_

, acceso presso Banca \_\_\_\_\_ filiale \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale dedicato ovvero mediante accredito su altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'Appaltatore a questa Stazione appaltante, unitamente alle complete generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto stesso, se diverso da quanto indicato al precedente comma 3, entro 7 gg dall'accensione del medesimo conto dedicato.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi

in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

**ART. 9 – RAPPORTO TRA LE PARTI**

L'appaltatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, determinata in orario di presenza.

Il Comune di \_\_\_\_\_, come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti dell'impresa alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Le parti convengono di valutare periodicamente, individuando dei momenti di incontro in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.

L'Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di gara e approvato dalla Stazione Appaltante.

**ART. 10 – SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)**

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii

L'aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 è \_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) è \_\_\_\_\_

**ART. 11 – PENALI**

L'impresa è soggetta alle penali di cui all'art.14 dell'allegato capitolato speciale. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese

**ART. 12 – RISOLUZIONE**

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 15 dell'allegato capitolato speciale.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa ha prestato idonea cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_

La garanzia fideiussoria ha validità fino alla scadenza del contratto e sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.

**ART. 14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune di \_\_\_\_\_ e/o di terzi, in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. Il Comune di \_\_\_\_\_ non risponde pertanto dei danni a cose e/o persone derivanti dall'attività svolta dall'Appaltatore o dall'uso dei beni affidati all'Impresa. L'impresa esonera espressamente il Comune di \_\_\_\_\_ da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

A fronte dell'obbligo di cui al primo comma, l'appaltatore ha stipulato con la \_\_\_\_\_ assicurazioni S.p.A, la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_, che copre, per la durata dell'appalto, tutti i rischi di danno di cui all'art. 9, lett. C), dell'allegato Capitolato Speciale.

#### **ART. 15 – PATTO D'INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in esso

riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

L'appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di \_\_\_\_\_ con delibera di Giunta n. \_\_\_\_\_

#### **ART. 16 – DOMICILIO LEGALE**

Per gli effetti del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di \_\_\_\_\_

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

#### **ART. 17 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

#### **ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

#### **Art. 19 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. CLAUSOLA CONSIP**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso sarà attivabile qualora, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica.

#### **ART. 20 – SOTTOSCRIZIONE**

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

#### **ART. 21 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

Il Comune di \_\_\_\_\_

l'Appaltatore \_\_\_\_\_



**Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente  
i seguenti articoli:**

**ART. 3 – CORRISPETTIVO**

**ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

**ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 10 – SICUREZZA**

**ART. 11 – PENALI**

**ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

**ART. 15 – PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

**ART. 16 – DOMICILIO LEGALE**

**ART. 17 – CONTROVERSIE**

**ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI**

**ART. 19 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. CLAUSOLA CONSIP**

**(luogo e data) \_\_\_\_\_**

**(firma) \_\_\_\_\_**

**PATTO DI INTEGRITA'**  
**(art. 1 comma 17 legge 190/2012)**

Il presente Patto di integrità obbliga la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'Operatore Economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente documento investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'Operatore Economico comporterà l'esclusione dalla gara.

In sede di gara l'Operatore Economico, pena l'esclusione dalla stessa, dichiara di accettare ed approvare la disciplina contenuta nel presente documento.

**Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e del contratto assegnato da questa Stazione Appaltante.**

Questo Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Operatore Economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare ai **Comuni committenti** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- e) ad assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- f) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

g) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

h) ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, pena il diniego all'autorizzazione;

i) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

L'Operatore Economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;

- escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- responsabilità per danno arrecato alla Stazione Appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- esclusione del concorrente dalla gara in oggetto e dalle successive gare indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti e dell'entità economica del contratto.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità fra il Comune di Cattolica ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

---

*Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto:*

- *dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, in caso di società o consorzio stabile;*
- *da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario;*
- *da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegata, in originale o in copia autenticata, la relativa procura.*